

DIFFERIMENTO DI TERMINI DI PAGAMENTO DI TRIBUTI, TASSE E CANONI COMUNALI, SOSPENSIONE DI ALCUNI OBBLIGHI E PROROGA DI EFFICACIA DI AUTORIZZAZIONI COMUNALI. ATTO RICOGNITIVO E INDIRIZZI AI DIRIGENTI AI SENSI DEL L'ART. 109, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 2000.

Il Segretario Generale, su proposta dell'assessore al bilancio in raccordo con i dirigenti, sottopone alla giunta municipale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non versare in situazioni che comportano l'obbligo di astensione.

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri con deliberazione 31 gennaio 2020 pubblicata nella GURI n. 26 del 1.2.2020, a seguito del riconoscimento da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'epidemia da Covid-19 come emergenza di sanità pubblica internazionale (oggi riconosciuta come pandemia), ha dichiarato fino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che con il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5.3.2020, n. 13, sono state individuate urgenti misure di contenimento e di gestione adeguata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, affidandone l'adozione a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 3, comma 1);

PRESO ATTO che tra le misure che possono essere adottate sono previste:

- a) il divieto di allontanamento o di accesso alle aree o comuni interessati dalla diffusione del virus;
- b) la sospensione delle manifestazioni culturali, ricreative, sportive;
- c) la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado;
- d) la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi per l'acquisto di beni di prima necessità;
- e) la chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici;
- f) la sospensione delle attività lavorative per le imprese;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati il 23 febbraio 2020, il 25 febbraio 2020, il 1° marzo 2020, il 4 marzo 2020, l'8 marzo 2020, il 9 marzo 2020 e l'11 marzo 2020 con i quali sono stati adottate e modulate, con intensità crescente, le varie misure in astratto previste dal richiamato decreto-legge n. 6/2020 in funzione della diffusione del contagio sia per aree geografiche che per numero dei soggetti risultati positivi ai test disposti dalle autorità sanitarie, fino all'estensione all'intero territorio nazionale (Dpcm 9.3.2020) di un'unica disciplina modellata su quella adottata per le zone a maggiore diffusione del contagio (cd. zona rossa), la quale attualmente prevede la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, con esclusione di quelle destinate alla vendita di beni alimentari e prima necessità, la chiusura dei mercati e dell'attività dei servizi ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), nonché dei servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);

CONSIDERATO, pertanto, che il Governo ha ritenuto di dovere adottare, parallelamente alle misure di contrasto alla diffusione del predetto virus, anche misure di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, essendo evidente che le misure di contrasto al contagio via via adottate, essendo basate sul divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, hanno avuto effetti negativi sull'intero ciclo economico, mettendo in difficoltà sia il sistema produttivo che le famiglie;

DATO ATTO che con il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 sono state adottate prime disposizioni,

valevoli esclusivamente per i comuni inserite nella c.d. zona rossa, finalizzate a sospendere i termini di pagamento delle utenze, nonché quelli di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre i versamenti di ritenute e premi assicurativi, soprattutto per determinate tipologie di attività, unitamente all'introduzione di prime misure di sostegno ad imprese e lavoratori come la cassa integrazione in deroga, e alle famiglie come l'estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, la carta famigli ed altre misure similari;

DATO ATTO, altresì, che

- con il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 70 il 17 marzo 2020, il Governo è intervenuto con misure di sostegno al reddito, alla liquidità, agli investimenti e introdotto anche la sospensione dei termini relativi all'attività dell'ufficio tributi e quelli di pagamento delle cartelle esattoriali e delle ingiunzioni fiscali, senza tuttavia modificare in modo espresso la disciplina locale sui termini di pagamento di imposte, tariffe, canoni e sulla validità di alcuni provvedimenti autorizzativi o concessori rilasciati dagli enti locali;
- l'art. 67 del [Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18](#), infatti, dispone la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso. La disciplina riguarda tutti gli enti impositori e, quindi, anche i Comuni che vedono arrestata ogni loro attività rispetto ai tributi locali.
- a fronte del periodo di sospensione, l'**art. 67 del D.L. n. 18/2020**, in applicazione dell'articolo 12 del [decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159](#), prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi anche all'attività dei Comuni che spirano entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
- l'art. 67 riguarda le attività degli enti impositori ma si debbono ritenere sospesi anche i termini dei versamenti, in quanto, la norma dev'essere interpretata secondo la *ratio* che l'ha generata e sarebbe contraddittorio imporre il rispetto dei termini di versamento in piena periodo emergenziale Covid-19, inoltre nel disporre la sospensione della riscossione, il legislatore, non fa distinzione tra spontanea e coattiva.
- **L'Ente locale, invece, deve disciplinare, per il periodo di emergenza Covid-19, la tempistica dei versamenti relativi alle entrate non tributarie.**

CONSIDERATO, in ogni caso opportuno adottare ogni più utile misura tesa ad **adeguare regolamenti, atti di concessione e contratti anche di utenza adottati o aventi come parte il Comune di Giulianova**, al mutato quadro socio economico locale che si è determinato per effetto dell'applicazione, anche sul territorio comunale, delle misure delle Autorità statali per il contenimento della diffusione del predetto virus;

RITENUTO, infatti, che il mutato quadro socio-economico generale e dei singoli operatori economici e della famiglie, causato dalla pandemia in atto e dalle misure di contrasto alla sua diffusione, può inquadarsi tra gli eventi di forza maggiore ai quali l'ordinamento giuridico riconosce valenza di impedimento oggettivo all'ordinario adempimento delle obbligazioni, così giustificando misure tese ad adeguare il vigente assetto regolamentare o contrattuale alle indicate sopravvenienze;

RITENUTO che, nelle more di organiche misure di vero e proprio sostegno economico connesse alle obbligazioni tributarie e contrattuali o derivanti da atti di concessione di competenza del Comune che saranno adottate nell'ambito delle decisioni afferenti la complessiva variazione del bilancio 2020/2022 già approvato, appare necessario adottare immediate indicazioni e decisioni in ordine alla

sospensione di tutti i pagamenti in scadenza nel periodo di emergenza, anche in ragione della ridotta capacità degli uffici di poter assicurare tutti gli adempimenti preparatori a consentire l'ordinario assolvimento delle obbligazioni;

EVIDENZIATO che, per giurisprudenza consolidata, l'art. 42, comma 1, lett. f), del t.u.e.l. esclude dalla competenza del consiglio comunale in materia di tributi la "determinazione delle relative aliquote" e a maggior ragione la determinazione del "quando" del pagamento. La formulazione letterale della norma è chiara, così come la relativa ratio. Quest'ultima consiste nel riservare all'organo di indirizzo politico-amministrativo l'individuazione dei tributi e dunque le linee fondamentali della politica fiscale e del sistema tributario dell'ente. In queste linee fondamentali non rientra certamente la determinazione delle aliquote di tributi già istituiti e la determinazione dei tempi per il relativo pagamento, le cui decisioni attengono non già all'an del tributo medesimo, ma al quantum e al quando del prelievo di ricchezza con esso determinato. Le scelte relative a questi profili non attengono alla definizione dell'indirizzo politico-amministrativo in materia fiscale, ma sono strettamente connesse ai vincoli ed agli obiettivi di bilancio e, nel caso di specie, alla copertura del costo del servizio di gestione dei tributi o all'accertamento delle entrate previste a copertura delle spese generali. Si tratta dunque di decisioni di chiara matrice gestionale, che la norma di legge in esame ha coerentemente devoluto all'organo esecutivo di vertice dell'ente comunale, titolare del potere di iniziativa in materia di programmazione economico-finanziaria e di politica di bilancio (art. 174 t.u.e.l.);

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, approvato con atto di consiglio comunale n. 52 nella seduta del 30.05.2005 e modificato con: delibera del Consiglio Comunale n.147 del 30.12.2005, delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 26.05.2006, delibera del Consiglio Comunale n. 113 del 22.12.2010, delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 20.02.2013 e delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2018;

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio n. 69 del 14.07.1995 e successivamente modificata con: delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29.02.2002, delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 6.05.2005, delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 26.05.2006, delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 13.05.2008, delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.02.2013;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica da parte di tutti i dirigenti interessati, ed il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

PROPONE

A) per le finalità in premessa indicate, di approvare le seguenti indicazioni e misure, ulteriori rispetto a quelle adottate dal Governo della Repubblica, che impattano su regolamenti, concessioni, autorizzazioni e contratti del Comune di Giulianova nella parte relativa all'attività istruttoria di competenza degli uffici comunali:

1. differire il termine per il pagamento della prima rata della TARI relativa all'anno 2020, dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020 per tutte le utenze **fatta eccezione per le utenze produttive industriali e commerciali e per gli studi professionali rimasti in esercizio** ai sensi e per gli effetti dei DPCM 11/03/2020 e 22/03/2020 (codici Ateco dei rispettivi allegati), esclusi quelli che volontariamente abbiano sospeso l'attività comunicandolo al SUAP;
2. di rideterminare come di seguito le scadenze di pagamento delle rate successive (30 luglio 2020 - 30 settembre 2020 - 31 dicembre 2020)
3. differire al 31 di maggio il pagamento del **COSAP relativo a tutte le concessioni di suolo pubblico permanenti**, nonché per il **COSAP relativo alle concessioni di suolo pubblico**

- temporanee afferenti al mercato e agli ambulanti**, sia per gli operatori che optano per il pagamento in unica soluzione sia quelli che si avvalgono del pagamento rateale ai sensi dell'articolo 32 del regolamento, (per questi ultimi la seconda rata viene appunto posticipata al 31 maggio); non si fa luogo ad applicazioni di sanzioni ed interessi;
4. differire la scadenza dell'**imposta sulla pubblicità** dell'anno 2020 al 31 maggio 2020, sia per gli operatori che optano per il pagamento in unica soluzione sia quelli che si avvalgono del pagamento rateale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (per questi ultimi la seconda rata viene appunto posticipata al 31 maggio) non applicando sanzioni e interessi; non si fa luogo a rimborsi di pagamenti già effettuati;
 5. consentire di chiedere il **rimborso di eventuali ticket per la mensa scolastica già acquistati** dopo la conclusione dell'anno scolastico in corso, ove venga meno il presupposto per la relativa utilizzazione;
 6. **sospendere** fino al 31 maggio 2020 **i piani di rateizzazione già approvati per il pagamento di tributi ed altre entrate**, ivi compresi quelli relativi agli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;
 7. differire al 31 luglio 2020 il pagamento di tutti i **canoni di locazione e/o concessione di beni e/o servizi comunali** già scaduti o in scadenza dalla data di entrata in vigore del DPCM 9.3.2020, senza applicazione di interessi legali e moratori;
 8. **prorogare, con unico provvedimento del dirigente competente, l'efficacia fino al 30 maggio 2020 di tutti i titoli autorizzatori alla sosta, ai passi carrabili, nonché dei contrassegni per i portatori di handicap,** i medici, ed altre categorie, in scadenza tra il 2 marzo e il 15 aprile 2020, fino al 15 giugno 2020;
 9. prorogare al 15 maggio 2020 il termine per la presentazione delle istanze per i contributi ordinari da parte di associazioni che operano nel settore culturale, turistico e sportivo e relative ad iniziative da svolgersi nel secondo semestre dell'anno;

B) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo online e in modo permanente nella sezione degli estratti dei provvedimenti.

Con separata votazione espressa ad unanimità di voti

LA GIUNTA MUNICIPALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, stante l'urgenza di fornire chiare informazioni ai cittadini, alle famiglie e agli operatori economici, nonché chiare direttive ai dirigenti circa le attività di competenza da organizzare con priorità nella attuale fase di emergenza.

